

Nuovi indirizzi operativi per il volontariato di protezione civile

Avv. Maddalena Tagliabue
(maddalena.tagliabue@libero.it)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato, il 9 novembre 2012, gli [“Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”](#), pubblicati in gazzetta ufficiale il 1° febbraio scorso.

L’entrata in vigore è prevista per il 27 agosto 2013, data entro cui è previsto che il Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni e le Province Autonome adeguino, ove necessario, le rispettive leggi e regolamenti.

Le organizzazioni che intendono partecipare alle attività di previsione, prevenzione ed intervento in caso o in vista degli eventi individuati dalla legge istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ([legge n. 225/1992](#)) dovranno d’ora in poi essere iscritte nell'**elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile** previsto dall'articolo 1 del [D.P.R. n. 194 dell’8 febbraio 2001](#) rubricato *“Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile”*.

Possono essere iscritte nell'elenco nazionale le organizzazioni aventi i requisiti specificati dall'articolo 1, comma 1, del Regolamento, secondo cui: *“E’ considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge a promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie a gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n.225, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia”*.

L'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile è **costituito dalla sommatoria:**

- dei **registri istituiti dalle Regioni ai sensi della [legge quadro sul volontariato \(n. 266/1991\)](#)** e degli **«elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile»** sempre istituiti dalle Regioni;
- dell'elenco istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri detto **«elenco centrale del volontariato di Protezione Civile»**.

Tutte le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e nell'elenco centrale possono essere attivate e chiamate ad operare in caso di eventi di rilievo nazionale.

Le organizzazioni che intendono operare per attività od eventi di rilievo regionale o locale devono essere iscritte nell'elenco territoriale della regione nella quale hanno la propria sede operativa.

E' importante segnalare che l'elenco territoriale viene istituito appositamente e separatamente dal registro istituito ai sensi della legge quadro sul volontariato e che, **a differenza di quanto attualmente prevede la [Delibera della Giunta della Regione Lombardia n. IX/4331 del 26 ottobre 2012](#), le organizzazioni che ne hanno i requisiti possono essere iscritte ad entrambi.**

Possono iscriversi negli **elenchi territoriali** del volontariato di Protezione Civile:

- a) le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n. 266/1991 aventi carattere locale;
- b) le organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere locale;
- c) i gruppi comunali e intercomunali;
- d) le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle categorie a) e b) ed aventi diffusione sovra-regionale o nazionale;
- e) i coordinamenti territoriali che raccolgono più gruppi od organizzazioni delle suindicate tipologie, ove esistenti e costituiti nel rispetto delle apposite discipline regionali o provinciali. Un medesimo coordinamento può comprendere al suo interno organizzazioni appartenenti a tutte e 4 le categorie sopra individuate.

Le **modalità per richiedere l'iscrizione** negli elenchi territoriali sono disciplinate dalle rispettive **legislazioni regionali** che determinano altresì i necessari **requisiti di idoneità tecnico-operativa** delle organizzazioni e la **periodicità di aggiornamento** del possesso dei medesimi.

Tali requisiti devono, comunque, soddisfare i seguenti **criteri minimi**:

1. esplicitazione, nell'ambito dello statuto o dell'atto costitutivo, delle seguenti caratteristiche: (i) assenza di fini di lucro; (ii) esplicitazione dello svolgimento di attività di Protezione Civile; (iii) presenza prevalente della componente volontaria;
2. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
3. aver realizzato nel precedente triennio attività di Protezione Civile.

Per le organizzazioni di volontariato di cui alla suddetta lettera a) è inoltre richiesta la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche associative.

Le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali possono operare anche per attività od eventi di rilievo nazionale. In tal caso il Dipartimento della Protezione Civile attiva le organizzazioni mediante la Regione di appartenenza, che provvede altresì al conseguente coordinamento operativo.

Le disposizioni regionali dovranno anche disciplinare l'iscrizione, la gestione e la cancellazione dagli elenchi territoriali.

Passando all'esame dell'**elenco centrale**, ricordiamo innanzitutto che le organizzazioni iscritte nell'elenco centrale del volontariato di Protezione Civile, e le eventuali rispettive sezioni locali e articolazioni territoriali, possono operare in caso di eventi o attività di rilievo nazionale, attivate ed impiegate direttamente da

parte dell'autorità nazionale di Protezione Civile (il Dipartimento della Protezione Civile).

Possono richiederne l'iscrizione:

- a) le strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della [legge n. 266/1991](#) diffuse in più regioni o province autonome;
- b) le strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria e diffuse in più regioni o province autonome;
- c) le organizzazioni appartenenti alle categorie a) e b) prive di articolazione regionale, ma in grado di svolgere funzioni specifiche ritenute dal Dipartimento della Protezione Civile di particolare rilevanza ed interesse a livello nazionale;
- d) le strutture nazionali di coordinamento dei gruppi comunali ed intercomunali di Protezione Civile.

Le **modalità per richiedere l'iscrizione** nell'elenco centrale sono disciplinate dal **Dipartimento della Protezione Civile** nel rispetto del Regolamento n. 194 del 2001, assicurando la distinzione delle suddette quattro categorie.

I **requisiti** strutturali e le caratteristiche di capacità tecnico-operativa di rilievo nazionale delle organizzazioni che chiedono l'iscrizione nell'elenco centrale sono i seguenti:

1. esplicitazione, nell'ambito dello statuto o dell'atto costitutivo, delle seguenti caratteristiche: (i) assenza di fini di lucro; (ii) esplicitazione, dello svolgimento di attività di Protezione Civile; (iii) presenza prevalente della componente volontaria;
2. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
3. rilevanza operativa nazionale argomentata con riferimento ai seguenti parametri:
 - ✓ in fase di prima iscrizione: (i) dimensioni e diffusione sul territorio nazionale; (ii) partecipazione documentata ad attività ed interventi a carattere nazionale o internazionale riconosciuti dal Dipartimento della Protezione Civile; (iii) struttura organizzativa che presenti un'effettiva capacità di coordinamento e mobilitazione del livello centrale; (iv) possesso di un meccanismo di mobilitazione operativo 24 ore su 24; (v) capacità specifica in particolari settori di interesse strategico del Dipartimento della Protezione Civile;
 - ✓ ai fini dei controlli periodici: (i) conferma dei requisiti di cui alla prima iscrizione; (ii) partecipazione documentata ad attività ed interventi a carattere nazionale o internazionale riconosciuti dal Dipartimento della Protezione Civile relativi al precedente triennio.
4. democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative (requisito richiesto solo per le strutture nazionali di coordinamento delle

organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della [legge n. 266/1991](#) diffuse in più regioni o province autonome).

La cancellazione dall'elenco centrale è disposta, con provvedimento motivato, dal Dipartimento della Protezione Civile per comprovati e gravi motivi, anche su segnalazione delle autorità regionali e locali di Protezione Civile.